



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Unità operativa per la formazione continua e l'assegnazione dei crediti formativi

Roma, 27 aprile 2016

Spett.le
Gruppo 101 S.r.l.
Via C. De Giorgi, 7
73100 Lecce

inviato per posta elettronica a:
info@101mediatori.it

e p.c. Spett.li
Consigli territoriali
dell'Ordine degli Avvocati

inviato per posta elettronica

Premesso che

come da avviso pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, a causa dei lavori per il trasferimento della sede degli uffici e nell'impossibilità di dare prosieguo al regolare svolgimento delle attività lavorative, tutte le attività inerenti la Formazione Continua sono state sospese dal 29 febbraio al 13 marzo 2016, con conseguente la sospensione dei termini per la maturazione del silenzio assenso sulle richieste di accreditamento,

con riferimento alla richiesta pervenuta il 3 marzo 2016 per l'accREDITAMENTO, agli effetti del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF in data 16 luglio 2014, dell'attività formativa denominata "**Corso di formazione abilitante per avvocati**" (Padova, 29 e 30 aprile 2016; Lecce, 13 e 14 maggio 2016; Roma, 27 e 28 maggio 2016; Milano, 10 e 11 giugno 2016; Verona, 22 e 23 giugno 2016; Vicenza, 24 e 25 giugno 2016; Sassari, 7 e 8 ottobre 2016; Bologna, 11 e 12 novembre 2016; Torino, 2 e 3 dicembre 2016; Venezia, 25 e 26 novembre 2016),

si comunica che

all'esito dell'esame compiuto dalla Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della formazione, il richiesto accREDITAMENTO è concesso e comporta l'attribuzione di n. 6 (sei) crediti formativi, con l'onere di informare tempestivamente i Consigli dell'Ordine nel cui territorio si svolgeranno gli eventi.

In ogni caso si precisa che condizione di validità del presente accREDITAMENTO è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo svolgimento dell'attività formativa. Pertanto ogni successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata all'organo accREDITANTE, al fine di consentire la valutazione della persistenza dei requisiti necessari.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.

Con i migliori saluti

La Consigliera Coordinatrice

Avv. Francesca Sorbi